

Bruxelles, 5.6.2014 COM(2014) 338 final

ANNEX 1

ALLEGATI

della proposta di

decisione del Consiglio

che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione in occasione della 25ª sessione del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e alle sue appendici

IT IT

ALLEGATI

della proposta di

decisione del Consiglio

che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione in occasione della 25^a sessione del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e alle sue appendici

1. Introduzione

Il segretariato generale dell'OTIF ha convocato la 25^a sessione del comitato di revisione della COTIF 99 a Berna nei giorni dal 25 al 27 giugno 2014.

L'obiettivo del presente documento di lavoro è stabilire la posizione coordinata dell'UE da presentare alla riunione del comitato di revisione. Il documento è stato elaborato dalla DG MOVE (Direzione generale per la mobilità e i trasporti) con l'aiuto di altri servizi della Commissione implicati (TAXUD, SANCO, SJ ed SG).

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

I documenti relativi all'ordine del giorno sono stati distribuiti agli Stati membri dell'OTIF il 25 aprile 2014 e sono disponibili sul sito web dell'OTIF al seguente link: http://otif.org/en/law/revision-committee/working-documents.html.

3. OSSERVAZIONI RELATIVE A CIASCUN PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

PUNTO 1. APERTURA DELLA RIUNIONE E DETERMINAZIONE DEL QUORUM

Documento: nessuno. Competenza: condivisa.

Diritto di voto: non applicabile.

Posizione coordinata raccomandata: nessuna.

Nella riunione del comitato di revisione il quorum è raggiunto quando la maggioranza degli Stati membri aventi diritto di voto sono rappresentati al momento della votazione. Tuttavia, è necessario tenere conto dell'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione, che prevede che gli Stati membri che hanno rilasciato una dichiarazione relativa alla non applicazione di una o più appendici non dispongono del diritto di voto per quanto riguarda le modifiche delle appendici in questione.

I seguenti Stati membri non hanno ritirato le loro dichiarazioni relative alla non applicazione di talune appendici:

Pakistan, Russia (per le appendici relative a CIV, RID, CUV, CUI, APTU e ATMF), Georgia (per le appendici relative a CUV, CUI, APTU e ATMF), Repubblica ceca, Norvegia, Slovacchia, Regno Unito (per le appendici relative ad APTU e ATMF), Francia (per le appendici relative ad ATMF).

Quando si discute delle modifiche delle appendici corrispondenti, il numero di Stati membri che hanno rilasciato una dichiarazione relativa alla non applicazione dell'appendice in questione deve essere detratto dal numero di membri attivi dell'OTIF (46) al fine di stabilire il quorum per quanto riguarda la votazione sull'appendice in questione.

Nei casi di competenza dell'UE, quest'ultima può votare per tutti i suoi membri aventi diritto di voto, a prescindere dalla presenza fisica di tali membri in sede di votazione; di conseguenza, il quorum può essere diverso quando l'UE rappresenta i suoi Stati membri e quando gli Stati membri votano per loro stessi.

PUNTO 2. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Documento: nessuno. Competenza: condivisa. Diritto di voto: Stati membri.

Posizione coordinata raccomandata: nessuna.

PUNTO 3. ADOZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Documento: CR 25/3. Competenza: condivisa. Diritto di voto: Stati membri.

Posizione coordinata raccomandata: nessuna.

PUNTO 4. REVISIONE PARZIALE DELLA COTIF – CONVENZIONE DI BASE

Documenti: CR 25/4, CR 25/4 Add. 1.

Competenza: condivisa. Diritto di voto: Stati membri.

Posizione coordinata raccomandata:

Appoggio alle modifiche dell'articolo 3 (Cooperazione internazionale) (consistenti nella modifica redazionale per sostituire il riferimento alle "Comunità europee" con il riferimento all'"Unione europea").

Appoggio alle modifiche dell'articolo 12 (Esecuzione di sentenze. Pignoramento e sequestro), in quanto modificano la definizione di "detentore" in linea con il diritto dell'UE.

Appoggio alle modifiche dell'articolo 20 (Commissione di esperti tecnici), in quanto necessarie per aggiornare le regole uniformi APTU e ATMF al fine renderle conformi al diritto dell'UE.

Altre modifiche: non è necessaria alcuna posizione dell'UE poiché tali modifiche riguardano il finanziamento dell'organizzazione, l'audit, oppure consistono in modifiche amministrative del programma di lavoro, della relazione annuale e degli elenchi di linee o servizi che non hanno impatto sul diritto dell'UE.

PUNTO 5. REVISIONE PARZIALE DELL'APPENDICE B (RU CIM)

Documenti: CR 25/5, CR 25/5 Add. 1, CR 25/5 Add. 2, CR 25/5.1.

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: UE per gli articoli 6 e 6 bis; Stati membri per gli altri articoli.

Posizione coordinata raccomandata:

Le modifiche dell'articolo 6 e del nuovo articolo 6 bis riguardano il diritto UE in quanto relative all'utilizzo della lettera di vettura e dei documenti di accompagnamento corrispondenti per le procedure doganali, sanitarie e fitosanitarie. L'UE condivide l'intenzione dell'OTIF di dare priorità alla forma elettronica delle lettere di vettura. Tuttavia, l'adozione di queste modifiche in questo momento può causare conseguenze non previste. L'attuale procedura semplificata per il transito doganale per ferrovia è possibile soltanto mediante l'uso di documenti cartacei. Pertanto, se le ferrovie optano per la lettera di vettura elettronica, dovranno utilizzare il regime di transito standard e il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS). La Commissione ha già avviato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di discutere l'uso di documenti di trasporto elettronici per il transito nell'ambito del codice doganale dell'Unione. La riunione di avvio di tale gruppo di lavoro si terrà il 4-5 giugno 2014. L'UE sottoscrive inoltre l'intenzione di fornire i documenti di accompagnamento in formato elettronico. Tuttavia, nell'attuale diritto dell'UE non esiste una base giuridica che preveda un formato elettronico per i documenti di accompagnamento delle merci di carattere sanitario e fitosanitario (ad esempio il documento veterinario comune di entrata o il documento comune di entrata) che devono pertanto essere forniti in formato cartaceo. La Commissione ha preparato un progetto di regolamento che istituisce servizi di certificazione elettronica ed è attualmente in fase di discussione al Consiglio e al Parlamento. Tale regolamento (regolamento sui controlli ufficiali) dovrebbe essere adottato entro la fine del 2015 o l'inizio del 2016, tuttavia per la sua applicazione è previsto un periodo di transizione.

Pertanto, l'UE propone che non sia adottata alcuna decisione in merito ai suddetti punti nella presente riunione del comitato di revisione e che l'OTIF prosegua la collaborazione con l'UE su questi elementi al fine di concordare una soluzione adeguata in vista di una prossima revisione del CIM che dovrebbe idealmente andare di pari passo con il nuovo codice doganale dell'Unione e le sue disposizioni di applicazione, la cui entrata in vigore è prevista per il 1º maggio 2016. Talune procedure elettroniche possono essere introdotte gradualmente fra il 2016 e il 2020, ai sensi dell'articolo 278 del codice doganale dell'Unione.

Altre modifiche: nessuna posizione UE necessaria in quanto le relative disposizioni non interferiscono con il diritto dell'UE.

<u>Punto 6. Documenti elettronici relativi al trasporto di merci pericolose – informazioni sui lavori del comitato di esperti del RID</u>

Documento: CR 25/6. Competenza: UE.

Diritto di voto: non applicabile.

Posizione coordinata raccomandata: prendere nota delle informazioni.

PUNTO 7. REVISIONE PARZIALE DELL'APPENDICE D (RU CUV)

Documenti: CR 25/7, CR 25/7 Add. 1, CR 25/7 Add. 2.

Competenza: condivisa. Diritto di voto: UE.

Posizione raccomandata per l'UE: appoggio alle modifiche degli articoli 2 e 9, in quanto chiariscono i ruoli del detentore e dell'ente responsabile della manutenzione in conformità al diritto dell'UE. Tuttavia, la proposta di modifica all'articolo 7 presentata dalla Francia relativa alla responsabilità della persona che ha fornito il veicolo ai fini del suo utilizzo come mezzo di trasporto in caso di danni derivanti da un difetto del veicolo deve essere ulteriormente analizzata in quanto il suo possibile impatto su altri strumenti COTIF, che

potrebbero avere un impatto sulla legislazione dell'UE, non è stato valutato in maniera sufficientemente dettagliata. La Commissione ritiene inoltre che le proposte degli Stati membri dell'UE che possono avere un impatto sul diritto dell'Unione europea dovrebbero essere discusse in seno all'Unione europea prima di essere presentate all'OTIF. Di conseguenza, l'UE non è in grado di appoggiare la suddetta proposta di modifica in sede di riunione del comitato di revisione.

PUNTO 8. REVISIONE DELL'APPENDICE G (RU ATMF)

Documenti: CR 25/8, CR 25/8 Add. 1, CR 25/8 Add. 2.

Competenza: UE. Diritto di voto: UE.

Posizione coordinata raccomandata: cfr. il documento di lavoro per il COTIF-CTE7. La posizione dovrà essere aggiornata tenendo conto dei risultati della riunione del CTE che si

terrà il 4 e 5 giugno 2014.

PUNTO 9. REVISIONE PARZIALE DELL'APPENDICE F (RU APTU)

Documenti: Rif.: CR 25/9, CR 25/9 Add. 1.

Competenza: UE. Diritto di voto: UE.

Posizione coordinata raccomandata: appoggio alle modifiche redazionali.

PUNTO 10. MANDATO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RELAZIONE ESPLICATIVA

Documento: CR 25/10. Competenza: condivisa. Diritto di voto: Stati membri.

Posizione raccomandata per l'UE: appoggio alle modifiche.

PUNTO 11. MODIFICHE REDAZIONALI

Documento: CR 25/11. Competenza: condivisa. Diritto di voto: UE.

Posizione coordinata raccomandata: appoggio alle modifiche.

PUNTO 12. REVISIONE PARZIALE DELL'APPENDICE E (RU CUI)

Documento: CR 25/12. Competenza: UE. Diritto di voto: UE.

Posizione coordinata raccomandata: rifiuto delle modifiche. Tali modifiche suggerite dal CIT prevedono l'estensione del campo di applicazione del CUI alle operazioni nazionali, l'introduzione di condizioni generali contrattualmente vincolanti e l'estensione della responsabilità del gestore dell'infrastruttura in materia di danni. Esse potrebbero essere oggetto di un ulteriore approfondimento, ma poiché non sono state discusse in nessun consesso interno all'OTIF prima della riunione del comitato di revisione, non è stato possibile valutare il loro impatto in maniera sufficientemente dettagliata. Potrebbe rivelarsi prematuro modificare il CUI (che è, nella sua forma attuale, conforme al diritto dell'UE) nell'ambito del presente comitato di revisione senza un'adeguata preparazione.

<u>PUNTO 13. REGOLAMENTO INTERNO PER I GRUPPI DI LAVORO DEL COMITATO DI REVISIONE PER LE APPENDICI A, B, D ed E</u>

Documento: CR 25/13. Competenza: condivisa. Diritto di voto: UE.

Posizione coordinata raccomandata: appoggio alle modifiche.

PUNTO 14. INFORMAZIONI SUI LAVORI FUTURI.

Documento: CR 25/14 (non ancora disponibile).

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: non applicabile.

Posizione coordinata raccomandata: da definire in loco.